



SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 44 del 24.04.2024

Oggetto: **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE A SOMMA LOMBARDO-AREA LASCITO AIELLI VIA DON SELVA**

**INTEGRAZIONE DET.43/2024**

**CIG: B16B14ABBF**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 (TUEL);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori di sfalcio erba per eliminazione cespugli spontanei su tutta la superficie dell'area Lascito Aielli via Don Selva, tramite impresa in possesso di specifica qualificazione nell'esecuzione di lavori di cura del verde pubblico;

ATTESO che non è possibile effettuare i suddetti interventi tramite amministrazione diretta in quanto Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. non dispone di attrezzature idonee all'esecuzione di detti lavori;

RITENUTO quindi indispensabile, per quanto sopra, effettuare un sopralluogo con un operatore economico iscritto all'Albo Fornitori aziendale esperto del settore, finalizzato a formulare una stima dei costi in rapporto alla tipologia di interventi;

DATO ATTO che l'operatore economico Il Giardino sempre fiorito di Lanzani Fabio di via Fantoni 31 - Somma Lombardo (VA) p.iva 02123340024 a seguito dei sopralluoghi eseguiti, ha fatto pervenire con mail il seguente preventivo ritenuto congruo:

Lascito Aielli n. 3 interventi € 210000.= + IVA 22 %

Intervento straordinario in caso di necessità € 400.00:= + IVA 22%

Per un totale complessivo pari a € 2500.00.= IVA esclusa.

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:



- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: corretta conduzione del patrimonio immobiliare in carico tramite la manutenzione del verde presso area Lascito Aielli;
- Importo del contratto: 2.500,00 euro oltre IVA di legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO: che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000 euro, per cui questo ente può procedere direttamente ad acquisti di beni e servizi senza avvalersi del "Mercato Elettronico della Pubblica



Amministrazione" (MEPA) o di altri simili sistemi telematici di negoziazione gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, ai sensi della Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 approvata il 30 dicembre 2018;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 che dispone "... A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale ..."

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

CONSIDERATO che in base alla normativa sopra richiamata è consentito l'affidamento:

- diretto di servizi e forniture, nel rispetto degli importi sopra definiti,
- senza avvalersi del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) o di altri simili sistemi telematici di negoziazione fino al 30/09/2024;

RICHIESTO un preventivo per la servizio di cui all'oggetto all'operatore economico Il Giardino sempre fiorito di Lanzani Fabio di via Fantoni 31 - Somma Lombardo (VA) p.iva 02123340024 a pari a € 2500.00.= oltre Iva

RITENUTO opportuno affidare alla all'operatore economico Il Giardino sempre fiorito di Lanzani Fabio di via Fantoni 31 - Somma Lombardo (VA) p.iva 02123340024 il servizio in oggetto, in quanto l'offerta presentata risulta congrua per l'ente, per la somma complessiva di euro 2.500,00 + IVA 22%;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG B16B14ABBF;

CONSIDERATO che il contratto, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, è stipulato "... mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ...";

ATTESTATO che la scrivente non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto, il servizio di manutenzione del verde area Lascito Aielli all'operatore economico Il Giardino sempre fiorito di Lanzani Fabio di via Fantoni 31 - Somma Lombardo (VA) p.iva 02123340024, per un importo pari a euro 2.500,00, oltre IVA di legge;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC n. 621/2022;
7. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Sonia Bellinzoni  
f.to digitalmente